



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00186/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, dal sig. Luca Antonini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI, nonché nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per l'annullamento del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata Comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o invia di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 8 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face